



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7378 del 2011, preposto da:

Ciano Trading & Services C.T. & S. Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carta, Giorgio Carta, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi n.87;

contro

Opera Universitaria di Trento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Florenzano, con domicilio eletto presso Damiano Florenzano in Roma, via Paolo Emilio,7;
Sma Ristorazione Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno, Massimo Cocco, con domicilio eletto presso Enrico Di Ienno in Roma, viale Mazzini, 33;

per la riforma

dell'ordinanza sospensiva del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 76/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

RISTORAZIONE PRESSO I RISTORANTI UNIVERSITARI SERVIZIO BAR
INTERNO SERVIZIO BAR PRESSO LO STUDENTATO S. BARTOLOMEO
- MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricordo in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Opera Universitaria di Trento e di Sma

Ristorazione Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore della camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Naccarato, Florenzano, Cocco e Di Ienno;

Considerato che l'appello non appare assistito da *fumus boni iuris*, avuto riguardo al dato di fatto della esistenza di una certificazione di qualità in possesso dell'aggiudicataria, profilo al quale la stazione appaltante ha correttamente limitato la verifica del requisito di capacità tecnica;

Meglio esemplificando e documentando:

Organismo di Certificazione emittente, International Institute for Technical Quality Certificate (insegna ed estensione prospettica e normativa da Istituto Italiano Certificazione Qualità - Atto di Significazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 01/03/1996) -

Certificazioni del Sistema Qualità, esibite:

- UNI:EN.ISO 9001: 2008 (ed.26.11.2008);
- UNI:EN.ISO 14001: 2004, con estensione EMAS;
- UNI:EN.ISO 22000 (ed.2005);
- UNI:EN.ISO 22005 (ed.2008) ex UNI 11020 (ed.2002);

Dette Certificazioni del Sistema Qualità, esibite, sono Accreditate VERITAS (Accreditamento Organismi di Certificazione), Federato F.I.O.D.A. (Federazione Internazionale Organismi di Accreditamento), Asseverato dal Circuito OPTYMUS (Asseverazione Internazionale Organismi di Accreditamento);

Considerato pertanto che l'appello cautelare non merita di essere accolto, anche tenuto conto delle censure sollevate con l'appello incidentale;
Considerato, quanto alle spese cautelari di questa fase, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello cautelare, come in epigrafe proposto, respinge l'appello (Ricorso numero: 7378/2011).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co.3, cod. proc. amm.)